



Dati desumibili dalla registrazione a protocollo:

Numero Repertorio, Numero Protocollo.

Titolo IX, Classe 2,

Fascicolo 2024 – IX/2.57

Allegati / e Riferimenti /

OGGETTO: DDG - Gara europea a procedura aperta, gestita attraverso piattaforma telematica di negoziazione, per l'appalto dei lavori di restauro e miglioramento sismico di Palazzo Gulinelli, via Savonarola n. 38, Ferrara - Intervento n. 2793 dell'Ordinanza n. 13 del 26 giugno 2024 - Programma delle OO. PP e BB.CC. danneggiati dagli eventi sismici del 2012, Piani annuali 2013 - 14 - 15 - 16 - 18 Opere Pubbliche, Beni Culturali e Edilizia Scolastica – Università - CUP F78F13000090003 - CIG B6FFF2F732 - **Revoca della commissione giudicatrice e nuova nomina in sostituzione**

IL DIRETTORE GENERALE

visto il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ed in particolare i seguenti articoli:

- l'art. 93, comma 1, ai sensi del quale: *“Ai fini della selezione della migliore offerta nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, è nominata una commissione giudicatrice, che, su richiesta del RUP, svolge anche attività di supporto per la verifica dell’anomalia”*, commi 2 e 3 che prevedono rispettivamente: *“La commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. Possono essere nominati componenti supplenti”*, *“La commissione è presieduta e composta da dipendenti della stazione appaltante o delle amministrazioni beneficiarie dell’intervento, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali. Della commissione giudicatrice può far parte il RUP”* e comma 5, che elenca le cause di incompatibilità dei commissari;
- l'art. 28 che prescrive la pubblicazione della composizione della commissione giudicatrice e dei curricula dei suoi componenti sul sito istituzionale della stazione appaltante nella sezione *“Amministrazione Trasparente”*;

richiamata la Delibera del Consiglio di Amministrazione Rep. n. 190/2025 del 26/03/2025, che ha autorizzato, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023, l'espletamento di una procedura aperta sopra soglia comunitaria per l'appalto dei lavori di restauro e miglioramento sismico di Palazzo Gulinelli, via Savonarola n. 38 Ferrara, da aggiudicarsi mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo;

preso atto del termine per la presentazione delle offerte, 1° luglio 2025, ore 12:00, oltre il quale è possibile procedere alla nomina della commissione giudicatrice;

dato atto che entro il termine prescritto sono pervenute n. 19 offerte;

premesso che:

- con Decreto del Direttore Generale n. 1137/2025, Prot. n. 221084 del 03/07/2025, pubblicato in pari data, è stata costituita la commissione giudicatrice formata dai seguenti tre componenti:
 - Arch. Emanuele Piaia, Professore associato afferente al Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi di Ferrara - Presidente;
 - Arch. Veronica Balboni, Professoressa associata afferente al Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi di Ferrara - componente;

- Arch. Cecilia Traina, Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici dell'Università degli Studi di Ferrara – componente;
- in data 10/07/2025 si è riunita la predetta commissione giudicatrice, la quale, come da verbale n. 1 in pari data, dopo le necessarie operazioni preliminari, ha proceduto a una prima lettura generale di tutta la documentazione tecnica da sottoporre a successiva valutazione di merito;
- nell'occorrenza il Presidente rilevava che in uno dei documenti presentati da un offerente era stata citata come futura consulente una società, non partecipante alla gara, di cui lo stesso detiene una quota sociale, seppur residuale, e pur non svolgendovi alcun tipo di attività di amministrazione;
- il Presidente, pur non essendo a conoscenza di rapporti commerciali tra la società di cui è socio fondatore e le partecipanti di gara, riteneva comunque opportuno segnalare immediatamente la circostanza ai commissari e alla stazione appaltante, per il tramite del RUP, al fine delle opportune valutazioni;
- la commissione, pertanto, sospendeva immediatamente i lavori;

Considerato che:

- il dovere di astensione è funzionale al principio costituzionale dell'imparzialità dell'azione amministrativa e deve pertanto orientare l'interpretazione di ogni situazione astrattamente suscettibile di riflettersi negativamente sul procedimento amministrativo;
- l'assenza di cause di incompatibilità, astensione, esclusione devono persistere per tutta la durata dell'incarico;
- il conflitto da segnalare non è solamente quello reale, ma può essere anche solo potenziale o percepito come tale;
- le situazioni da tenere in considerazione, infatti, non sono solo quelle di conflitto di interesse oggettivo, ma anche quelle solo ipoteticamente idonee a suscitare il minimo dubbio, soggettivo, sulla percezione stessa di effettiva imparzialità della P.A. o, in questo caso, del commissario o della commissione giudicatrice;
- al fine di arretrare al massimo grado possibile la tutela, possono essere vagliate anche quelle situazioni che possano in via ipotetica ingenerare all'esterno un minimo dubbio o sospetto sull'esistenza di un conflitto di interesse o dovere di astensione;
- la finalità primaria è di scongiurare qualsiasi rischio di favoritismi o arbitrarietà, o presunte, tali, nonché di prevenire ogni possibile conseguenza negativa, anche in termini di danno all'immagine dell'amministrazione;
- nel caso di specie, appare ragionevole, oltre che opportuna, l'astensione del Presidente della commissione giudicatrice, come dallo stesso segnalato con massimo scrupolo nell'immediatezza dei fatti;
- in ottica oltremodo garantistica, si ritiene infatti condivisibile l'intenzione di porre l'amministrazione al riparo di ogni possibile critica a fronte di ogni ipotetico dubbio sull'imparzialità di giudizio del commissario;
- il fatto che un partecipante abbia dichiarato nella propria offerta tecnica, quale proprio futuro consulente esterno, proprio la società di cui il Presidente della commissione riveste la qualità socio fondatore, pur non configurando una fattispecie di incompatibilità o conflitto di interessi tipizzate, quali invece potrebbero essere i rapporti diretti di parentela, amicizia o credito/debito in corso, nondimeno potrebbe non andare esente da critiche o dubbi;
- pertanto, al fine di preservare l'imparzialità e l'indipendenza dell'organo giudicante e di garantire l'assenza di conflitto di interessi, nonché di ogni possibile sospetto o doglianza sulla loro esistenza, in ottica oltremodo cautelativa, si ritiene di convenire in merito all'astensione del Presidente della Commissione Arch. Emanuele Piaia;
- alla luce della sopravvenuta occorrenza, avendo la commissione di gara già espletato alcune attività, secondo la giurisprudenza più rigorosa, a cui si intende aderire per massima tutela, risulta necessario sostituire non soltanto il commissario astenutosi, ma anche tutti gli altri componenti della commissione stessa, essendo la manifestazione di volontà complessa imputabile all'organismo nella sua interezza; da ciò conseguirebbe il fondato rischio che il ruolo e l'attività di uno dei commissari, dichiarato incompatibile, possano aver influenzato gli

altri durante le operazioni di gara verso determinati esiti (cf. Consiglio di Stato, sez. III, 6 agosto 2018, n. 4830; sez. III, 7 novembre 2018, n. 6299);

- è opportuno ribadire l'assenza di conflitto reale o diretto, nonché di qualsiasi danno all'amministrazione, ma all'opposto, la finalità è di porre la stessa al di sopra di ogni possibile sospetto;
- infine, secondo l'art. 1 del D.lgs. n. 36/2023, le stazioni appaltanti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza e che il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità;

acquisito il parere favorevole del RUP, Dirigente dell'Area Tecnica dell'Università degli Studi di Ferrara;

acquisito il parere favorevole della Dirigente dell'Area Legale e Acquisti dell'Università degli Studi di Ferrara;

valutato, dunque, per massima prudenza, come sopra specificato, di costituire una nuova commissione giudicatrice, in sostituzione della prima, formata dai seguenti tre componenti, scelti sulla base delle specifiche competenze professionali possedute:

- o Arch. Rita Fabbri, Professoressa associata del Dipartimento di Architettura, dipendente dell'Università degli Studi di Ferrara,
- o Arch. Alessandro Gaiani, Professore associato del Dipartimento di Architettura, dipendente dell'Università degli Studi di Ferrara,
- o Ing. Simone Tracchi, Responsabile della Ripartizione Lavori Pubblici dell'Università degli Studi di Ferrara,

i quali hanno confermato la loro disponibilità a far parte della commissione;

ritenuto opportuno nominare quale Presidente della commissione giudicatrice l'Arch. Rita Fabbri, in ragione dell'esperienza pluridecennale acquisita in materia di restauro architettonico e dei ruoli di direttrice della Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio e direttrice del Master in Miglioramento sismico restauro e consolidamento del costruito storico e monumentale;

preso atto delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi del D.P.R. 445/2000, rese dai suddetti, attestanti l'inesistenza a proprio carico delle cause di incompatibilità e di astensione di cui al comma 5 dell'art. 93 del D.lgs. 36/2023;

considerato che in ogni caso la pubblicazione del presente atto di nomina consentirà ai concorrenti di segnalare all'Università eventuali ulteriori cause ostative al ruolo di commissario, al momento non conoscibili;

D E C R E T A

- di revocare la nomina della commissione giudicatrice formata da Arch. Emanuele Piaia, Arch. Veronica Balboni e Arch. Cecilia Traina, di cui al proprio Decreto n. 1137/2025, Prot. n. 221084 del 03/07/2025, pubblicato in pari data, per le ragioni di opportunità esposte in narrativa;
- di nominare, ai sensi degli artt. 93 e 51 del D.lgs. 36/2023, per la procedura in argomento, in sostituzione della precedente, la commissione giudicatrice così costituita:
 - Prof. Arch. Rita Fabbri, Presidente,
 - Prof. Arch. Alessandro Gaiani, componente,
 - Ing. Simone Tracchi, componente,specificando che la partecipazione alla Commissione giudicatrice si intende a titolo gratuito per tutti i membri e che, qualora a seguito della pubblicazione del presente atto pervenissero da parte

dei partecipanti alla gara fondate segnalazioni di situazioni di incompatibilità, si procederà alla eventuale sostituzione di uno o più membri;

- di pubblicare, ai sensi dell'art. 28, co.2, del D.lgs. n. 36/2023, il presente decreto unitamente ai *curricula* dei commissari, nella sezione "*Amministrazione trasparente*" del sito internet dell'Università.

Ferrara, data *come da registrazione a protocollo*

IL DIRETTORE GENERALE

(firmato digitalmente)

Si attesta che la presente copia informatica del Decreto del Direttore Generale n. 1214/2025, Prot. n. 241577 del 17/07/2025, è conforme all'originale firmato digitalmente dal Dott. Marco Pisano, Direttore Generale dell'Università degli Studi di Ferrara. Il Decreto è conservato dall'Università degli Studi di Ferrara ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale – D.lgs. n. 82 del 7/3/2005 (CAD) e s.m.i.